XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. **3477**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANINI, AMATO, ANTEZZA, ARLOTTI, BORGHI, CARRA, CASATI, FEDI, GADDA, GALPERTI, IORI, PATRIZIA MAESTRI, OLIVERIO, PRINA, SENALDI, TARICCO, VENITTELLI, ZANIN

Disposizioni per l'istituzione dei « borghi del pane » per la tutela e la valorizzazione del pane e dei prodotti da forno tradizionali.

Presentata il 3 dicembre 2015

Onorevoli Colleghi! - Il pane accompagna la storia umana da almeno diecimila anni. Più antico della scrittura, è un elemento base intrinsecamente legato al sapere e alle tradizioni locali e lega le persone di Paesi, lingue e culture differenti. Questo patrimonio, che abbiamo ereditato e che va valorizzato, percorre anche la storia d'Italia. Il nostro Paese ha la più ampia varietà di farine antiche e il più alto numero di pani: più o meno noti, confezionati da piccole comunità, cotti nel forno a legna, che varrebbe la pena conoscere e scoprire.

L'Italia può contare su cinque tipi di pane riconosciuti dall'Unione europea: coppia ferrarese, a indicazione geografica protetta (IGP), pagnotta del Dittaino a denominazione di origine protetta (DOP), pane casareccio di Genzano (IGP), pane di Altamura (DOP) e pane di Matera (IGP), ma si calcola che complessivamente siano circa 250 specialità, a cui si aggiungono le tante variazioni. A distinguerli sono certo le forme e i nomi, ma soprattutto i luoghi in cui vengono prodotti e che tante volte identificano quel particolare pane.

Il « sudore della fronte » è il cibo principe del nostro Paese. Lo testimonia un'indagine della Cia, Confederazione italiana agricoltori, prodotta in occasione delle iniziative a tema enogastronomico, inserite nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Da questo lavoro emerge che quasi il 50 per cento degli

italiani ha eletto il pane a emblema nazionale battendo, non senza stupore, la pasta che ha registrato il 23 per cento delle preferenze.

Questa proposta di legge intende far risaltare ancora di più il ruolo istituzionale del pane come ambasciatore dell'alta qualità alimentare italiana, valorizzando i luoghi in cui lo stesso è prodotto e le aziende, per lo più familiari, che hanno conservato e tramandato per generazioni i segreti per ricavare dalla terra i grani più adatti per il pane più buono, secondo una tradizione contadina che ancora oggi vive in quei territori.

L'istituzione dei Borghi del pane (disciplinata dall'articolo 1) ovvero di quelle realtà locali che capillarmente segnano della loro presenza l'intera Italia, permetterà una migliore caratterizzazione delle zone di produzione di pani tradizionali italiani, analogamente a quanto già realizzato con la legge 27 luglio 1999, n. 268, che ha istituito le strade del vino.

Questa proposta di legge, nei quattro articoli da cui è composta, mira a promuovere e rafforzare la cultura dei pani tradizionali italiani confermandone il ruolo storico di vera e propria risorsa economica, sociale e culturale del territorio, nonché di elemento determinante dell'offerta turistica locale, favorendo l'intervento organico degli enti territoriali competenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi e obiettivi).

- 1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori nei quali esiste una produzione di pane e prodotti da forno tradizionali, aventi le caratteristiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, per l'inserimento nell'elenco dei prodotti tradizionali, anche attraverso l'istituzione dei borghi del pane.
- 2. I borghi del pane sono aree all'interno delle quali esistono produzioni di pane e di prodotti da forno di cui al comma 1, territorialmente delimitate e individuate, quali province, comuni, frazioni di comuni, specifiche aree urbane o centri storici inseriti in aree metropolitane; tale denominazione, deliberata dall'ente locale competente per territorio, è segnalata e pubblicizzata mediante apposita cartellonistica stradale da collocare, a cura dell'autorità locale competente, entro sessanta giorni dalla data di istituzione del borgo del pane.
- 3. Le aziende di panificazione operanti nei borghi del pane, in quanto attività di produzione e di commercializzazione dei pani e dei prodotti da forno definiti tradizionali, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'offerta turistica del territorio e come tali si configurano tra gli elementi essenziali nella promozione dell'economia locale.
- 4. Le amministrazioni dei borghi del pane attivano iniziative atte a diffondere la conoscenza e il legame storico con il territorio del pane e dei prodotti da forno tradizionali, segnalando in tutte le attività promozionali del proprio territorio la qualifica di « borgo del pane » e provvedendo alla valorizzazione dei citati prodotti anche mediante manifestazioni

di presentazione e di degustazione, nonché azioni ed eventi culturali.

5. Le amministrazioni dei borghi del pane attivano iniziative specifiche mirate alla formazione e alla qualificazione degli operatori con l'obiettivo della valorizzazione e conservazione del patrimonio panario locale.

ART. 2.

(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione).

- 1. Le amministrazioni dei borghi del pane, d'intesa con le locali associazioni dei panificatori, nel definire la gestione, la promozione, la valorizzazione e la fruizione dei medesimi borghi possono prevedere i seguenti strumenti:
- *a)* il disciplinare dei borghi del pane, sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
 - b) il comitato promotore;
 - c) il comitato di gestione;
 - d) il sistema della segnaletica;
- *e)* le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
- 2. Le regioni, anche d'intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione dei borghi del pane.
- 3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3.

(Agevolazioni e contributi finanziari).

1. All'attuazione delle iniziative di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 possono concorrere finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi dell'Unione europea, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle

aziende e per l'allestimento di punti di accoglienza e di informazione locale, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di valorizzazione delle produzioni tradizionali oggetto della presente legge.

- 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero per l'incentivazione della conoscenza dei territori di produzione del pane e dei prodotti da forno tradizionali, può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Enit Agenzia nazionale del turismo.
- 3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2016. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Norme applicabili).

1. Per la valorizzazione dei borghi del pane possono, altresì, essere applicate le

norme della legge 27 luglio 1999, n. 268, e in particolare l'articolo 5, al fine di tute-lare e incentivare, congiuntamente ai medesimi borghi, anche altre produzioni di qualità, con specifico riguardo all'olio di oliva e in genere ai prodotti alimentari iscritti nel Registro delle denominazioni d'origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).